

ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 17N

Oggetto: modifica di un tratto di sentiero n. 313/a del Parco del Conero realizzazione di cancello di accesso e recinzione in Via S. Margherita, snc ditta balsano- memorie difensive - **conferma il NON rilascio del nulla osta** ed il parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza di cui alla Determina Direttoriale 19N del 16/10/2019.

Data: 05/08/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di agosto, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

con nota pratica n. Prot. n. 2934 del 25/07/2018 e integrazioni prot. 4054, 4324 e 4534 del 2018, 1675 e 1748 del 2019 la ditta Balsano Francesco per il suo procuratore speciale Geom. Argalia, ha presentato domanda per il rilascio del nulla osta e parere in merito alla valutazione di incidenza per il seguente progetto "Permesso di costruire per modifica di un tratto di sentiero n. 313/a del Parco del Conero realizzazione di cancello di accesso e recinzione in Via S. Margherita, snc";

il progetto è stato sottoposto alla Commissione tecnica del Parco che ha espresso il proprio parere nel verbale del 02/07/2019;

il Consiglio Direttivo con delibera di n. 42 del 17/09/2019 ha espresso il proprio parere vincolante in merito;

con Determina Direttoriale n. 19N del 16/10/2019 si è determinato "IL NON RILASCIO DEL NULLA OSTA, e parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e nella delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 17/09/2019";

sono seguiti incontri con il procuratore per la ditta Balsano, geom. Argalia, in data 18/10/2019 (richiesta appuntamento acquisita al n. 3107 del ns protocollo).

con nota dell'08/10/2020, ns. prot. n. 2741 veniva data l'indicazione della possibilità dell'applicazione del co. 4 dell'art. 20 della L. 241/90.

Considerato che

con nota del 14 dicembre 2020 prot. 3377/2020, la ditta Balsano presentava istanza di revisione "in autotutela", "ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quinquies*, legge 241/90", del diniego di nulla osta, con richiesta di prendere in considerazione le soluzioni correttive proposte dalla Commissione Tecnica del Parco nella seduta del 02/07/2019;

in data 24/06/2021, la pratica è stata nuovamente sottoposta al parere dell'organo politico, recentemente insediatosi (11/03/2021) e in gran parte rinnovato nella sua composizione, essendo stati nominati 6 nuovi consiglieri su un totale di 9.

Si ricorda, infatti, che l'art. 116 del Quadro 2 del PdP prevede, al co. 2, che art. 116 co. 2 che "Resta la facoltà del Parco di individuare eventuali nuovi tracciati e/o rettifiche di quelli esistenti, nonché ripristinare l'utilizzo di vecchi sentieri qualora tali modifiche rivestano interesse dal punto di vista storico, archeologico, naturalistico e turistico, o per impellenti motivi di interesse pubblico (...)", e alla base della decisione di negare, con Determina 19N del 16/10/2019, il rilascio del nulla osta, stanno proprio il riconoscimento dell'assenza di un interesse pubblico da parte del Consiglio Direttivo allora in carica, con Delibera n. 42 del 17/09/2019, "a fronte degli impatti negativi sulle specie della fauna e della flora presenti", nonché il parere della Commissione Tecnica in base al quale "l'attuale tracciato è quello che

minimizza gli impatti negativi sulle specie della fauna e della flora legati alla fruizione antropica. Qualsiasi modifica del sentiero volta ad allontanarlo dalla casa comporta infatti impatti negativi sulle componenti naturali, oltre che maggiori oneri a carico del Parco (...).”

Il Consiglio Direttivo dell’Ente ha dato, quindi, seguito alla diffida prot.1828 del 14/06/2021, con la Delibera n° 69 del 24/06/2021, con la quale ha confermato che “per le motivazioni indicate nella sentenza n. 340/2015 del TAR Marche, la richiesta NON può essere accolta in quanto è venuto a mancare il presupposto dell’interesse pubblico alla modifica del tracciato del sentiero, previsto dall’art. 116 co. 2 del Piano del Parco”.

Ne consegue che la prima, fondamentale, motivazione per cui non è possibile accogliere l’istanza di riesame, è data dalla mancanza di un interesse “storico, archeologico, naturalistico e turistico” nonché di “impellenti motivi di interesse pubblico”, presupposti indispensabili per autorizzare lo spostamento del sentiero ai sensi dell’art. 116 del Quadro 2 del PdP.

Chiarito quanto sopra, si passa a rispondere alle osservazioni dell’istanza di revisione “in autotutela” del 14/12/2020, prot. 3377, che vertono sui tre argomenti riportati di seguito, virgolettati. Successivamente a ciascun punto si specificano le relative controdeduzioni:

1. *“la sentenza del TAR Marche n. 340/2015, confermata dal Consiglio di Stato con dec. n. 2034/2016, risale a periodo precedente all’istanza di modifica del tracciato di sentiero (2.03.2018), che tra l’altro prevede un percorso del tutto differente rispetto a quello precedentemente ipotizzato. Difatti, il nuovo tracciato è stato fin dalle interlocuzioni preliminari alla presentazione dell’istanza, individuato e concordato insieme con codesto Spett.le Ente (cfr. Tavole di progetto del tracciato alternativo e Relazione tecnica, trasmessi in data 8.06.2018), e comporta un allungamento complessivo di soli 20 m rispetto all’attuale percorso (non di 70 m, come erroneamente affermato nel Documento istruttorio allegato alla delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 19.09.2019)”.*

Al riguardo si evidenzia che:

- le motivazioni alla base della citata sentenza del TAR Marche, confermata poi dalla Sentenza del Consiglio di Stato di maggio 2016, prescindono dalle caratteristiche del percorso alternativo proposto, semplicemente basandosi sul presupposto che la tutela del Parco “non prevede un bilanciamento tra gli interessi del privato proprietario e quello del Parco ma considera, come è normale in tali ambiti di tutela, prioritarie la salvaguardia paesaggistica ed ambientale e la fruibilità del Parco...”. Tali sentenze garantiscono oggi la fruibilità del sentiero 313 così com’è, ed è per questo motivo che è venuto a mancare un interesse pubblico alla modifica del tracciato, come confermato anche dal nuovo Consiglio Direttivo con Delibera 69 del 24/06/2021.
 - Nella primavera del 2018, su istanza del richiedente, è stato svolto un sopralluogo sul posto da parte del Commissario del Parco, Arch. Maurizio Piazzini, accompagnato dal sottoscritto, Direttore del Parco, con la finalità di rendersi conto dello stato dei luoghi, e non di concordare un nuovo tracciato;
 - L’ulteriore allungamento di 70 m citato nella Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 42/2019 non è riferito alla lunghezza complessiva del percorso; si tratta dell’allungamento del tracciato alternativo proposto dal richiedente nel 2018, rispetto al tracciato alternativo a suo tempo previsto nella Carta dell’Accessibilità del Parco (vedi Fig. 1 e 2 in allegato). Questo tracciato era indicato per superare se del caso il contenzioso, nel periodo in cui era ancora in corso la causa; la proprietà si era poi detta contraria allo spostamento del sentiero. Il contenzioso si concludeva definitivamente con la Sentenza del Consiglio di Stato di maggio 2016. Con la citata Delibera 42/2019, il Consiglio Direttivo del Parco ha dato mandato agli uffici di modificare la Carta dell’Accessibilità eliminando il tracciato alternativo di progetto e la nuova versione della Tav. 3 della Carta dell’Accessibilità è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 13/04/2021.
2. vengono contestati alcuni “aspetti ambientalistici” alla base del parere della Commissione Tecnica; in particolare:

- a. *“in merito al supposto impatto ambientale del tracciato proposto, la Coronilla Emerus non è riportata nell’elenco delle “Entità floristiche particolarmente protette” di cui all’Allegato D del Regolamento del Parco (...);”*

Al riguardo, si richiama quanto già scritto nelle premesse del Verbale della Commissione Tecnica stessa, ovvero che l’arbusteto a dominanza di *Coronilla emerus* con presenza di *Lonicera etrusca* è una formazione vegetale rara nel territorio del Parco, essendo stata descritta specificatamente per le aree della falesia marnoso-arenacea del Conero e non riscontrata altrove. Questo prescinde dal fatto che la *Coronilla emerus* sia o meno una specie particolarmente protetta, e non influisce nemmeno la diffusione della specie *Coronilla emerus* del territorio del Parco, perché si tratta dell’associazione vegetale caratterizzata dalla dominanza di questa specie, che è rara nel territorio del Parco (ma probabilmente anche a livello territoriale più ampio).

- b. *“quanto alla Lonicera etrusca, lo Studio di Incidenza (Par. 5.3.5. - cfr. doc. 8) proponeva anche un tracciato alternativo (nella parte finale), attraversante un settore erbaceo e privo di elementi arbustivi, come possibile soluzione in grado di preservare tale specie protetta”;*

Al riguardo si evidenzia che il tracciato alternativo “nella parte finale” non è in grado di risolvere il problema delle interferenze con gli esemplari di “specie particolarmente protette” che si avrebbero lungo la restante porzione di tracciato alternativo in cui verrebbe interessato l’arbusteto.

- c. *“l’habitat di interesse comunitario 6210 non è stato individuato dallo Studio di Incidenza in quanto, dagli studi effettuati sul campo, non presente in situ; peraltro il Quadro conoscitivo del Piano di gestione dei siti Natura 2000, non indica l’area in questione come habitat cartografato e quindi ufficialmente censito”;*

La presenza/assenza di un habitat, e la conseguente tutela, non dipende dal fatto che lo stesso sia o meno stato cartografato, sia perché la possibilità di cartografare gli habitat è strettamente legata alla scala della cartografia, e ovviamente alla scala 1:10.000 come è quella delle Carte degli habitat e della vegetazione del Parco, non è possibile cartografare patches di piccole dimensioni, sia perché questa tipologia di cartografie vengono realizzate quasi sempre mediante fotointerpretazione e successiva conferma con sopralluoghi a campione, per cui non possono essere considerate “probatorie”, contenendo talvolta imprecisioni legate alla scala e/o ad errori di attribuzione. Quello che conta è, quindi, ai fini della tutela, è la vegetazione realmente presente sul posto, che viene considerata diagnostica dell’habitat. Sul posto è presente una prateria con arbusti, e la composizione floristica della componente erbacea, caratterizzata in particolare dalla dominanza di *Brachypodium rupestre*, nonché la densità di ricoprimento della stessa, è tale da determinare la presenza dell’habitat di interesse comunitario 6210, pur parzialmente invaso da arbusti (vedi fig. 3 e 4 in allegato). Si rammenta che, ai sensi delle misure di conservazione di cui alla DGR Marche 1106/2011, successivamente recepite dal Quadro di Gestione del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero, è obbligatorio, a carico dei proprietari, il recupero delle praterie sede di processi di ricolonizzazione spontanea, mediante controllo meccanico selettivo della componente arbustiva, con le modalità specificate nelle misure di conservazione stesse.

- d. *“l’interferenza con la specie animale protetta *Caprimulgus europaeus* è definita dalla stessa Commissione come meramente “potenziale”, ed inoltre legata non allo specifico tracciato proposto, ma in generale al “calpestio legato alla fruizione dei sentieri”;*

Al riguardo si evidenzia che, nel caso delle specie animali, è normale esprimersi in termini di presenza “potenziale”, soprattutto a causa della vagilità (capacità di spostamento) degli animali, ma anche per altre possibili caratteristiche, ad esempio etologiche, che potrebbero rendere di fatto difficile escludere con certezza la presenza, per cui anche un’indagine sul posto non esclude, generalmente, la possibilità della presenza di individui di una certa specie, che viene invece determinata in base alla presenza nota in un determinato territorio ed alle preferenze ambientali. In ogni caso il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) è stato riportato solamente a titolo di esempio, trattandosi di una delle specie di interesse comunitario che potrebbe utilizzare come habitat le formazioni vegetali interessate dall’intervento proposto. Quello che è certo è che qualunque deviazione del sentiero dalla sede attuale, costituita dalla stradina sterrata, andrebbe senza dubbio a trasferire il disturbo antropico legato alla fruizione del sentiero in una porzione di territorio attualmente quasi del tutto inaccessibile all’uomo e, quindi, di particolare valore ecologico. Per dirla con altre parole, nel territorio del Parco, per molte specie animali rare/minacciate, non sono scarsi, in termini di estensione, gli habitat idonei ad esempio dal punto di vista vegetazionale, sono scarsi invece gli ambienti in cui tali specie non risentono del disturbo antropico.

- e. “per quanto concerne gli altri elementi critici evidenziati dalla Commissione (realizzazione della siepe, divieto di sfalcio nella stagione riproduttiva) si tratta di prescrizioni secondarie, cui l’istante potrebbe agevolmente adeguarsi”.

Al riguardo ci si limita a chiarire che l’onere della manutenzione del sentiero, nel caso di deviazione del tracciato, spetterebbe comunque al Parco, così come per tutta la rete di sentieri ufficiali gestita dall’Ente e, per esperienza, i rovi hanno un’elevata capacità di ricacciare dopo il taglio, per cui non sarebbe possibile evitare del tutto interventi di manutenzione durante il periodo riproduttivo della fauna che va da marzo a luglio; in ogni caso permarrebbe comunque il disturbo della fauna legato alla frequentazione del sentiero.

L’istanza di revisione del diniego, infine, rimanda ad una perizia (doc. 10) a firma di due tecnici (un naturalista e una forestale), per gli “aspetti di dettaglio” ambientali; rispetto ai contenuti di tale elaborato, oltre a quanto già riportato sopra, si ritiene utile aggiungere che:

- La perizia di fatto conferma che l’indagine è stata svolta senza accedere fisicamente all’interno dell’arbusteto a dominanza di *Coronilla emerus* con *Lonicera etrusca* (interessato dal tracciato proposto), che è stato osservato solo a distanza, mentre la richiesta di cui al punto a) della nota prot. 3235 del 05/09/2018 era di effettuare un “picchettamento e rilievo fotografico di dettaglio del nuovo tracciato” al fine di escludere “la presenza di piante di specie rare”. In ogni caso la presenza di specie rare è stata confermata, con conseguenti interferenze del tracciato su una componente ambientale di particolare pregio, quella vegetale appunto, sia come perdita di individui di specie vegetali particolarmente protette ai sensi dell’art. 10.1 del Regolamento del Parco, sia come riduzione netta della superficie delle formazioni vegetali interessate, tra cui l’arbusteto a dominanza di *Coronilla emerus*, raro per il Parco, sebbene non di interesse comunitario. Al riguardo, inoltre, si rammenta che la tutela della flora e della vegetazione è tra gli obiettivi prioritari di un Parco Naturale anche laddove non siano interessati habitat o specie di interesse comunitario.
 - La *Lonicera etrusca* è presente, oltre che nell’elenco delle “Specie vegetali particolarmente protette” ai sensi dell’art. 10.1 del Regolamento del Parco e anche nell’elenco delle entità floristiche di “particolare interesse” del Piano di Gestione Naturalistica, per le quali il suddetto piano prevede che debbano essere protette ovunque si trovino, vietandone il danneggiamento, in tutto il territorio del Parco;
3. si chiede di verificare la possibilità di prendere in considerazione “i correttivi individuati dalla Commissione Tecnica” al tracciato, che, come scritto nel Verbale stesso, venivano suggeriti “qualora il Consiglio Direttivo del Parco volesse ugualmente considerare le esigenze di privacy avanzate dal richiedente mantenendo un rapporto dialogante con tutti i fruitori del territorio, residenti e non, superando la Delibera del CD 140/2015” in cui il Consiglio Direttivo allora in carica aveva deliberato il non accoglimento di una precedente richiesta di spostamento del sentiero sempre a seguito e per le motivazioni indicate nella sentenza del TAR Marche n. 340/2015;

Al riguardo si ribadisce che la soluzione alternativa proposta dalla Commissione Tecnica poteva essere presa in considerazione solamente nel caso in cui il Consiglio Direttivo avesse rilevato la presenza di un interesse pubblico (rilevante) allo spostamento del sentiero, condizione che non si è verificata allora e che non si riscontra neppure oggi, alla luce della recente Delibera del Consiglio Direttivo n. 69 del 24/06/2021.

Per quanto sopra, richiamati gli atti sopra indicati, (che seppur non allegati si ritengono parte integrante della presente determina) e in particolare la delibera n. 69 del 24/06/2020 in cui il Consiglio Direttivo del Parco ha deliberato che “per le motivazioni indicate nella sentenza n. 340/2015 del TAR Marche la richiesta NON può essere accolta in quanto è venuto a mancare il presupposto dell’interesse pubblico alla modifica del tracciato del sentiero, previsto dall’art. 116 co. 2 del Piano del Parco.”,

DETERMINA

Di confermare il “IL NON RILASCIO DEL NULLA OSTA, ed il parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza di cui alla Determina Direttoriale 19N del 16/10/2019.

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valorizzazione Ambientale ed all'ufficio Urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle determinazioni assunte.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini




Fig. 1: stralcio Tav. 5/a con individuazione degli interventi in progetto.




Fig. 2 stralcio Tav. GR03BC del Progetto di Manutenzione straordinaria itinerario n° 313 – Sentiero della Scalaccia progetto definitivo-esecutivo. Lo stesso tracciato è stato successivamente inserito come tracciato di interesse pubblico nella Carta dell'Accessibilità allegata al Regolamento del Parco di giugno 2015.



Fig. 3: immagine tratta da Google Earth in cui la colorazione più chiara e giallognola della vegetazione erbacea aiuta a riconoscere la presenza del settore interessato dalla prateria con arbusti (vedi freccia).



Fig. 4 foto scattata in data 15/07/2019 in cui è ben visibile la prateria invasa da arbusti habitat di interesse comunitario 6210.



I RESPONSABILI DEGLI UFFICI URBANISTICA TERRITORIO E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE

In ordine alla presente determinazione, appongono il visto di accettazione

Sirolo, lì 05/08/2021

UFF. URBANISTICA TERRITORIO
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2021 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

